

Pubblicato il 28/02/2017

N. 00313/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00582/2006 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana  
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 582 del 2006, proposto da:

XX XX, rappresentata e difesa dall'avvocato XXXX XXXX, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Jacopo Nardi 71;

contro

Comune di Montelupo Fiorentino, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione,

dell'ordinanza n. 163 del 29 dicembre 2005, con cui si ordina la demolizione di una cucina con relativi impianti tecnologici di adduzione e scarico, insistenti in una unità immobiliare sita nel Comune di Montelupo Fiorentino in via della Villa n. 36, notificata in data 20 gennaio 2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2017 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con il presente ricorso la Sig.ra XX XX ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 163 del 29 dicembre 2005 con cui si è disposta la demolizione di una cucina con relativi impianti tecnologici e scarico, insistenti in un'unità immobiliare sita nel Comune di Montelupo Fiorentino.

Detto provvedimento trova il proprio presupposto nel sopralluogo effettuato in data 3/11/2005 dal personale tecnico dello stesso Comune, nel corso del quale è emersa l'avvenuta realizzazione di opere edili abusive, consistenti nella trasformazione di preesistenti locali accessori già adibiti a "*locale di sgombero*" in appartamento di

civile abitazione, in difformità rispetto alla denuncia di inizio attività n. 93 depositata agli atti del Comune in data 05/04/2005.

Nell'impugnare il provvedimento di demolizione del 29 dicembre 2005 la Sig.ra XX XX ha dedotto un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, unitamente alla violazione dell'art. 134 della L. reg. del 3 gennaio 2005 n. 1, in quanto l'immobile sarebbe stato acquisito dalla Sig.ra XX nello stato di fatto in cui si trovava, senza essere stato modificato dalla stessa ricorrente.

Non si è costituito il Comune di Montelupo Fiorentino malgrado fosse stato correttamente intimato.

Nel corso della Camera di Consiglio del 4 maggio 2006 questo Tribunale, con ordinanza n. 374/2006, ha respinto l'istanza cautelare proposta unitamente al ricorso principale.

All'udienza del 14 febbraio 2017, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

1. Con l'unico motivo proposto l'attuale ricorrente deduce di non aver concorso alla realizzazione delle opere abusive oggetto dell'impugnato provvedimento di demolizione, risultando queste ultime incontestabilmente poste in essere dal precedente proprietario.

Peraltro, in relazione a tali opere parte ricorrente si limita ad escludere modifiche della destinazione d'uso senza contestare gli interventi accertati, né il fatto che essi sono suscettibili di essere inquadrati nell'ambito della ristrutturazione edilizia, fattispecie quest'ultima che, ai sensi dell'art. 134 comma 1 della L. reg. 1/2005, prevede proprio la demolizione in presenza di opere realizzate in assenza di titolo.

1.1 Va al riguardo evidenziato che il fatto che la ricorrente non avrebbe contribuito alla realizzazione delle opere contestate, è del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione della sanzione della demolizione di cui all'art. 134 della L. reg. 1/2005.

Detta disposizione si limita a prevedere che gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 79, comma 2, lettera d), eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e degli atti di governo del territorio.

1.2 Si consideri, inoltre, che ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordinanza di demolizione non occorre stabilire se egli sia responsabile dell'abuso, poiché la stessa disposizione nazionale si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all'esecuzione dell'ordine di demolizione, senza richiedere l'effettivo accertamento di una qualche responsabilità.

Il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non è l'accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell'illecito, ma l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistica ed

edilizia e l'individuazione di un soggetto che abbia la titolarità ad eseguire l'ordine ripristinatorio e, quindi, il proprietario in virtù del suo diritto dominicale.

1.3 In considerazione di ciò la misura ripristinatoria è posta a carico, non solo dell'autore dell'illecito, ma anche del proprietario del bene e dei suoi aventi causa (T.A.R. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 14-05-2014, n. 194 Cons. Stato Sez. VI, 20-10-2016, n. 4400 T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 15-06-2016, n. 389).

2. Il motivo proposto, unitamente al ricorso nel suo complesso, è pertanto, infondato e va respinto.

La mancata costituzione del Comune di Montelupo Fiorentino consente di nulla disporre sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore